

DELIBERAZIONE N. 10/23 DEL 27/01/2023

OGGETTO: Novità normative in materia di riscossione dei crediti previdenziali contenute nella Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Disposizioni di cui all'art. 1, commi 227- 229 (cd "Stralcio"): determinazioni conseguenti.

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di gennaio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con avviso spedito via PEC il 20/01/2023 ed integrazione all'OdG del 26/01/2023. Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano i seguenti consiglieri:

1. BALDINI Luigi	Presidente	Presente
2. GALLO Elena	Vice Presidente	Presente
3. ROMANEL Irmanella	Consigliere	Presente
4. AGOSTI Marisa	Consigliere	Presente
5. DELLA RATTA Andrea	Consigliere	Presente

Per il Collegio dei Sindaci sono presenti il Presidente del Collegio dei Sindaci, dott. Massimo CARAMANTE, la dott.ssa Loredana DANCI, il dott. Giuseppe MARTINO, la dott.ssa Adriana CIAMPA ed il dott. Mario GUIDA.

Partecipa con funzioni consultive il Direttore Generale, dott. Francesco RABOTTI.

Assiste, in qualità di Segretario, la dott.ssa Annalisa STRAMENGA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il D.Lgs. 30 Giugno 1994, n. 509;
- Visto l'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 10 Febbraio 1996, n. 103;
- Visto l'articolo 10, comma 1, del vigente Statuto;
- Vista la legge 29 dicembre 2022, n.197;
- Visto quanto previsto dall'articolo 1, comma 222 della legge n. 197/2022;
- Considerato che in forza della suddetta legge, sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- Tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 227, della legge n. 197/2022;
- Considerato che l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;
- Preso atto che tale annullamento non opera in riferimento al capitale e alle somme maturate, alla predetta data, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che pertanto restano integralmente dovuti;
- Tenuto conto altresì che per il periodo di riferimento non risultano conferiti lotti di posizioni all'Agente di Riscossione;
- Viste le limitazioni previste dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 197/2022 nell'applicazione dell'annullamento automatico di cui al suddetto comma 222;
- Considerato che l'art. 1, comma 229, della Legge di Bilancio 2023, prevede che gli Enti destinatari della norma possano comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (quindi evitando l'annullamento delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi), adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da tramettere entro la stessa data all'Agente della riscossione;
- Ribadito che la comunicazione di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 (e quindi la non applicazione dell'annullamento automatico parziale) dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, mediante apposito modulo;
- Sentito il Direttore Generale;

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



- Con voti: presenti: 5; favorevoli: 5 (unanimità);

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di stabilire, in forza di quanto consentito dal comma 229 dell'art. 1 della Legge 197/2022, di non applicare le disposizioni di cui all'art. 1, commi 227 e 228, della suddetta Legge, relative ai crediti contributivi conferiti all'Agenzia delle Entrate Riscossioni;
- b) di procedere, entro il 31 gennaio 2023, alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione del presente provvedimento, nelle modalità richieste dalla normativa.

Il Segretario
Annalisa Stramenga

Il Presidente
Luigi Baldini